

L'OCSE rinnova le linee guida sul transfer pricing

Federico Vincenti e Alessandro Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

L'OCSE ha pubblicato la nuova versione delle "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations". Le nuove linee guida hanno recepito le indicazioni relative all'applicazione del Transactional Profit Split Method, al trattamento dei cd. Hard-to-Value Intangibles nonché la disciplina sui prezzi di trasferimento inerenti alle transazioni finanziarie. Con riguardo alle transazioni finanziarie, un elemento da valutare attiene al timing: in dettaglio, al fine di valutare se una transazione controllata possa o meno essere conforme ai principi di libera concorrenza occorrerà tenere in considerazione i principi, delineati dalle Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento, vigenti al momento in cui tale transazione è stata posta in essere.

In data 20 gennaio 2022, l'OCSE ha pubblicato la **versione aggiornata** delle **TP Guidelines**. La nuova edizione delle TP Guidelines innova la precedente pubblicata nel luglio 2017 recependo le indicazioni fornite dall'OCSE in merito ai seguenti argomenti:

- **Transactional Profit Split Method** ("Profit Split"): più nel dettaglio, vengono recepite le indicazioni individuate all'interno del report "Revised Guidance on the Transactional Profit Split Method" approvato il 4 giugno 2018;
- **Hard-to-Value Intangibles**: le Linee Guida incorporano i principi delineati nel documento "The report Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles", pubblicato il 4 giugno 2018;
- **Financial Transactions**: le nuove Linee Guida prevedono un nuovo Capitolo X nel quale è stato recepito quanto indicato nel report "Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions" pubblicato l'11 febbraio 2020.

Le nuove linee guida: principali novità

Profit Split

Con particolare riferimento al recepimento, all'interno delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, dei principi riguardanti il **Profit Split** si rimarca anzitutto che gli stessi sono stati inseriti nel Capitolo II, sezione C (paragrafi 2.114-2.151) nonché negli Annex II e III al Capitolo II.

Con l'introduzione di tali principi, le Linee Guida forniscono indicazioni volte a individuare le situazioni in cui il metodo in questione possa essere ritenuto il più appropriato. Nello specifico viene evidenziato come lo stesso è considerato il metodo più appropriato ogniqualvolta si manifestano uno o più dei seguenti elementi:

- ciascuna delle parti apporta contributi (i.e., funzioni svolte o assets utilizzati) unici e di valore (in quanto non comparabili a quelli apportati da soggetti terzi indipendenti o rappresentanti fattori chiave di profitto nelle transazioni in esame);
- le transazioni sono altamente integrate in modo tale che i contributi delle parti non possono essere valutati singolarmente;
- le parti condividono l'assunzione di rischi economicamente significativi, o assumono

separatamente rischi tra loro strettamente correlati.

Viene specificato che, sebbene l'assenza di comparabili sia, di per sé, insufficiente per giustificare l'uso del **metodo Profit Split**, qualora, al contrario, siano presenti comparabili affidabili è improbabile che tale metodo possa essere considerato come quello più appropriato.

La presenza di esempi applicativi negli Annex II e III al Capitolo II delle Linee Guida consente di comprendere meglio la corretta applicazione del metodo in questione e in particolare le modalità di determinazione dei profitti da suddividere tra le parti coinvolte nelle transazioni nonché i fattori di ripartizioni maggiormente appropriati.

In linea di principio, le attività di determinazione dei profitti e identificazione dei fattori di ripartizione degli stessi devono essere:

- **coerenti** con l'analisi funzionale della transazione oggetto di analisi;
- **suscettibili di valutazione** e misurazione affidabile.

Hard-to-Value Intangibles

In merito all'**Approach to Hard-to value intangibles (HTVI)** vengono recepiti, all'interno dell'Annex II al Capitolo VI delle nuove TP Guidelines, i principi indicati nel report del 2018 aventi l'obiettivo di delineare una pratica comune tra le Amministrazioni finanziarie per l'applicazione delle rettifiche derivanti dall'applicazione di questo approccio anche al fine di ridurre il **rischio di doppia imposizione**.

Le nuove Linee Guida includono diversi esempi con l'obiettivo di chiarire l'applicazione concreta dei principi relativi agli HTVI ai diversi scenari. Viene, altresì, valorizzata la possibilità di accesso alle procedure amichevoli, previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Financial Transactions

Ulteriore novità introdotta nelle Linee Guida aggiornate nel 2022 riguarda il recepimento dei principi descritti nella "**Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions**", pubblicata l'11 febbraio 2020. I principi in questione sono stati recepiti nel Capitolo I, sezione D.1.2.2. nonché nel nuovo Capitolo X.

Mediante tale aggiornamento sono state introdotte indicazioni specifiche sulle **transazioni finanziarie** e sulle questioni ad esse correlate, quali **cash pooling, garanzie finanziarie** e assicurazioni vincolate.

L'introduzione, all'interno delle TP Guidelines, dei principi in materia di transazioni finanziarie persegue il duplice obiettivo di assicurare una maggiore coerenza nell'applicazione dei principi in materia dei prezzi di trasferimento nonché di prevenire i fenomeni di doppia imposizione.

I principi delineati nelle TP Guidelines del 2022 con riferimento alle transazioni finanziarie consentono di:

- valutare le circostanze in cui un'operazione possa essere considerata finanziamento infragruppo ovvero possa rientrare tra altre tipologie di pagamento non remunerato (e.g. conferimenti al capitale azionario);
- delineare correttamente i fattori che, alla luce dell'**arm's length principle**, possono influenzare i rapporti infragruppo dei gruppi multinazionali, con l'obiettivo di procedere all'identificazione delle operazioni che devono essere considerate commercial e quali, invece, financial. Occorre tenere in considerazione le condizioni contrattuali della transazione, le funzioni svolte dalle parti e i rischi assunti;
- predisporre un'analisi funzionale delle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni finanziarie. Tra i fattori da valutare si annoverano: l'**accordo contrattuale** che regola l'operazione tra le parti, il **contesto** in cui la transazione finanziaria viene posta in essere nonché il **comportamento** assunto dai soggetti coinvolti nell'operazione in relazione alla natura, allo scopo, all'importo del finanziamento e al piano di rimborso ad esso correlato.

Stante le innovazioni apportate nella nuova edizione delle TP Guidelines, un elemento da valutare attiene al timing. Più nel dettaglio, al fine di valutare se una transazione controllata possa o meno essere conforme ai principi di libera concorrenza occorrerà tenere in considerazione i principi, delineati dalle Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento, vigenti al momento in cui tale transazione è stata posta in essere.